

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO BONACCORSI DI PATTI

Seduta del 25/09/2025

FATTO

Il ricorrente afferma che: i) in data 25/10/2024 tramite messaggistica dell'app, la banca comunicava di aver ricevuto la notifica di un pignoramento presso terzi promosso dal condominio Alpha e di aver disposto, in applicazione del provvedimento del giudice, un vincolo di indisponibilità sul conto; ii) la banca lo invitava al contempo a segnalare (con buste paga o documentazione analoga) l'eventuale accredito sul conto di somme non pignorabili ai sensi dell'art. 545 cpc; iii) esso ricorrente tempestivamente segnalava alla banca che il pignoramento era stato eseguito su somme impignorabili, dal momento che risultavano bloccati gli emolumenti accreditati sul conto per euro € 871,00; ciò veniva dimostrato da pertinente documentazione; iv) la resistente ha ignorato quanto rappresentatole e lo ha invitato a fare opposizione al Giudice competente. Parte ricorrente chiede in via principale di disporre la restituzione della somma di € 871,00 (ovvero la somma di € 872,43 comprensiva di interessi), ed in via subordinata la somma ritenuta opportuna in via equitativa, anche in conseguenza dei danni subiti e subendi, con vittoria di spese del procedimento. L'intermediario a cui è stato ritualmente trasmesso il ricorso in esame, non ha presentato le controdeduzioni.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta che la banca, a seguito di un provvedimento di pignoramento presso terzi, avrebbe illegittimamente vincolato gli emolumenti accreditati sul conto acceso presso la resistente, in



violazione dell'art. 545 c.p.c., norma che stabilisce limitazioni alla pignorabilità di alcune tipologie di crediti. Si rammenta che ai sensi delle Disposizioni ABF, Sezione I, par. 4, *“Non possono essere [...] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Anche in questi casi, resta fermo l'ambito della cognizione dell'ABF definito dalle presenti disposizioni”*. Le medesime disposizioni precisano che *“Rientrano tra le controversie sottoposte all'autorità giudiziaria i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione”*. Di conseguenza i Collegi ritengono non rientri nella competenza dell'Arbitro la verifica delle modalità di esecuzione del pignoramento delle somme depositate sul conto corrente, non essendo ammesso un sindacato sugli atti o le omissioni dell'intermediario direttamente connessi allo svolgimento della procedura esecutiva. Nel caso di specie, posto che anche la controversia in esame riguarda i limiti di pignorabilità dei crediti, e in particolare la pignorabilità di alcune tipologie di crediti ex art 545 cpc (gli emolumenti accreditati), le pretese del ricorrente presuppongono un sindacato dell'Arbitro sugli atti dell'intermediario direttamente connessi allo svolgimento della procedura esecutiva; ciò esula dalla competenza per materia dell'ABF e pertanto detta domanda è da dichiararsi inammissibile. Con riferimento invece al mancato riscontro da parte dell'intermediario in ordine al limite della somma pignorabile, il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento di parte resistente, essendo in capo alla stessa un dovere/obbligo di risposta a quanto richiesto dal consumatore ed, avendo, l'intermediario stesso sollecitato il proprio cliente a segnalare eventuali ragioni di impignorabilità. Quanto, infine, al riconoscimento di una somma equitativamente determinata sulla base dei danni subiti, tale richiesta non è fornita di supporto probatorio. In tema di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, si richiama l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali dell'ABF che pone a carico del ricorrente l'onere di provare l'an e il quantum del danno subito. Solo nel caso in cui il danno sia provato dell'an, ma di incerta quantificazione, viene ritenuta possibile una sua liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (sul tema, cfr. Collegio di Roma, decisione n. 5495/2020 e 12040/2023). Il Collegio rileva che non avendo il ricorrente dato la prova del pregiudizio subito, la domanda di risarcimento del danno non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara inammissibile la domanda di restituzione della somma pignorata. Accerta altresì l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario per il mancato riscontro sul limite della somma pignorabile. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese di procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA